

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

L'ABBATE, PARENTELA

Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento del latte crudo

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà in cui versa il comparto primario, in particolare il settore lattiero-caseario, sono purtroppo note; la crisi che colpisce gli allevatori italiani assume i contorni di una vera e propria emergenza nella misura in cui i costi di produzione sono nettamente superiori ai ricavi, un'emergenza che si è aggravata con la fine del regime delle quote latte a partire dal 1° gennaio 2015.

Per venire incontro alle esigenze dei consumatori italiani, sempre più alla ricerca di un prodotto genuino e legato al proprio territorio, e alle necessità degli allevatori, la presente proposta di legge favorisce la vendita, esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, di latte crudo.

Ad oggi, la vendita di latte crudo, infatti, è autorizzata unicamente per mezzo di

erogatori o distributori, sia in sede di produzione sia presso i punti vendita, il cui costo risulta eccessivamente oneroso per i piccoli produttori e tale da rendere antieconomica la vendita del prodotto. In alternativa, in caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto a informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura; è comunque vietata la vendita presso gli esercizi commerciali, i locali o gli spacci aziendali sprovvisti di erogatore o distributore.

Posto che per trasferire il latte dalla cisterna di accumulo agli erogatori si è costretti a movimentarlo e che il cliente o il venditore stesso, al momento dell'erogazione, deve riempire le bottiglie o altri recipienti manualmente, è evidente come

l'obbligo di utilizzo dell'erogatore o distributore appaia inutile ai fini del rispetto delle prescrizioni sulla salvaguardia igienica del prodotto. Il rispettare le corrette modalità di manipolazione, mantenimento e confezionamento (temperature, sanificazioni, controlli microbiologici sulla materia prima e sulle superfici a contatto, etichettatura eccetera) risulta, infatti, un obbligo forzato e le eccessive manipolazioni alle quali il latte è sottoposto, nei trasferimenti dalla cisterna all'erogatore e a bottiglia, aumentano l'esposizione a criticità igieniche.

Pertanto, con la presente proposta di legge si propone di disciplinare (così come è già severamente disciplinato il controllo del latte negli erogatori) la vendita di latte crudo, esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, senza l'obbligo di uso degli erogatori o distributori, in modo da poter incentivarne la commercializzazione con importanti ricadute per gli allevatori e i produttori; resta fermo, comunque, l'obbligo di indicazione in etichetta della necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

L'articolo 1 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo, introducendo i commi da *9-bis* a *9-quater*.

Con il comma *9-bis* si permette agli operatori commerciali che vendono direttamente latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta di procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni emanate ai sensi del comma 6 del citato articolo 8, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.

Con il comma *9-ter*, ai fini del comma *9-bis*, si definiscono l'ambito e le caratteristiche della filiera corta.

Con il comma *9-quater* viene demandata a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti igienico-sanitari e delle attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento del latte crudo, nonché delle modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni emanate ai sensi del comma 6, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma *9-bis*, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.

9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari e le attrezzature che devono essere posseduti dagli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo ai sensi del comma *9-bis*, nonché le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo ».



18PDL0002710